

Il decreto Cura Italia ha esteso il **congedo Covid-19** anche ai dipendenti del settore pubblico.

I genitori, anche affidatari, si vedranno riconosciuta una indennità pari al **50 per cento della retribuzione**, insieme alla copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'INPS, in considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con il [messaggio 27 luglio 2020, n. 2968](#) fornisce chiarimenti sugli **obblighi contributivi** e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei **trattamenti di fine servizio/fine rapporto** (TFS/TFR).

A tal fine, i periodi a retribuzione piena (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), sono **interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali** in esame, con l'esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e, nel secondo caso, anche della quota di tredicesima mensilità.

Quindi i periodi di **congedo Covid-19** sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito.